SENATO DELLA REPUBBLICA

-- XI LEGISLATURA ----

N. 727

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori SPERONI e MIGLIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1992

Integrazione dell'articolo 97 della Costituzione

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – L'unità d'Italia ha comportato, fra le sue conseguenze, l'attivarsi di un sistema di reclutamento del personale statale mediante concorsi estesi generalmente all'intero territorio dello Stato.

Ciò ha determinato notevoli squilibri, in quanto la propensione verso il pubblico impiego, per un complesso di cause economico-sociali, risulta accentuata fra la popolazione originaria di talune regioni, comportando una non omogeneità dei pubblici impiegati rispetto alle zone di provenienza, le quali presentano divari significativi nella percentuale di addetti alla pubblica Amministrazione.

L'uso poi di trasferire funzionari dalle varie sedi per ricoprire i posti vacanti in organico ha accentuato il fenomeno, fra le cui risultanze negative possono indicarsi: una scarsa conoscenza della realtà territoriale, un periodo iniziale di varia durata destinato all'ambientamento e generalmente privo di efficace produttività, situazioni di conflittualità di vario grado fra il personale statale e le autorità locali site nella sede di servizio.

Tale situazione è ben evidenziata da una ricerca condotta dal professor Sabino Cassese, per lungo tempo direttore della Scuola superiore della pubblica Amministrazione, pubblicata nel volume «Servitori dello Stato», a cura di Redento Mori, edito nel 1980 dalla casa editrice Zanichelli, che costituisce l'ultima indagine compiuta in tal senso.

In essa si rileva che, sul totale degli allievi che hanno frequentato fra il 1963 e il 1979 la Scuola superiore della pubblica Amministrazione, per poter accedere alla qualifica dirigenziale, il 61 per cento proveniva dal Sud, il 31 per cento dal Centro, il 7 per cento dal Nord e l'1 per cento era nato

all'estero. Fra gli allievi del Sud, inoltre, il 13 per cento risultava nato e residente a Napoli e fra quelli del Centro il 22 per cento era originario di Roma.

Per quanto riguarda le più alte cariche, su un campione di 400 direttivi, le percentuali risultavano ancor più marcate: 75 per cento per il Sud, 22 per cento per il Centro e 3 per cento per il Nord.

Quanto al rapporto tra residenti, funzionari e provenienza degli stessi, la ricerca condotta dal professor Cassese fornisce questi dati:

Nord: 45 per cento di popolazione, 35 per cento dei funzionari occupati (di cui il 3 per cento originario delle regioni settentrionali):

Centro: 20 per cento di popolazione, 23 per cento dei funzionari occupati (di cui il 22 per cento originario delle stesse regioni);

Sud: 35 per cento di popolazione, 33 per cento dei funzionari occupati (tutti originari di quelle regioni).

A commento dei dati il professor Cassese metteva in risalto il fattore della provenienza territoriale quale primario per uno studio delle problematiche dell'impiego pubblico statale in Italia e quale prima considerazione da tenere presente per capire conflitti e tensioni interni alla pubblica Amministrazione, provocati da un fenomeno di displacement (spiazzamento). Arrivava alle seguenti conclusioni: «Anche se non vi sono le stesse distanze territoriali, ambientali, ecologiche e culturali, si ripete quasi – all'inverso – l'esperienza del funzionario dell'amministrazione reale inglese che andava ad amministrare l'India».

Per ovviare a questi inconvienienti, risulta allora opportuno rideterminare, quanto meno per le cariche al vertice, il criterio di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

selezione dei preposti, introducendo un elemento collegato con la territorialità.

Tale elemento non risulta estraneo al nostro ordinamento, ritrovandosi già attuato in norme specifiche concernenti la provincia autonoma di Bolzano.

Nè esso è privo di precedenti in altri ordinamenti; valga, ad esempio, il disposto della legge fondamentale della Repubblica federale tedesca, che all'articolo 36 così recita: «Nelle più alte cariche federali devono trovarsi, in un rapporto adeguato,

funzionari di tutti i *Laender*. Le persone adibite agli altri uffici federali devono, di regola, provenire dal *Land* in cui esplicano la loro attività».

Viene pertanto prevista una norma che mette in rilievo costituzionale l'elemento territoriale come base per il conferimento di incarichi di vertice nell'amministrazione federale.

Le considerazioni sopra esposte hanno pertanto determinato la proposizione del seguente disegno di legge costituzionale.

Z

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 97 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Per il conferimento delle più alte cariche statali, dovrà adottarsi un criterio che veda, in un rapporto adeguato, tali cariche assegnate a dirigenti provenienti da tutte le Regioni dello Stato.

I dirigenti locali dei pubblici uffici devono, di norma, provenire dalla Regione in cui ha sede l'ufficio cui sono preposti.

La legge determina le modalità di attuazione dei principi stabiliti nei commi precedenti».